

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata

"ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA DI GONZAGA - APS"

STATUTO

Art. 1

1. È costituita in Gonzaga (MN) l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato " ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA DI GONZAGA - APS", di seguito indicato con il termine "Associazione".

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 2

L'Associazione ha sede in GONZAGA, Via Martiri di Belfiore, n.2 .

Art. 3

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per rispondere alle istanze democratiche e alla necessità della popolazione del Comune di Gonzaga, per promuovere la diffusione della musica, quale fattore di emancipazione dei giovani e dei lavoratori, contribuendo all'educazione sociale e democratica dei cittadini, in una visione complessiva delle esigenze culturali e sociali della popolazione.

L'associazione si propone perciò di operare, tenendo conto della realtà locale e complessiva del paese, e di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere attività che esaltino i concetti formativi e partecipativi della musica. A tal fine l'Associazione organizza corsi di istruzione musicale, concerti e manifestazioni musicali.

Francesca Nuvol
Giuseppe Vani
Stefano Nuvol
Stefano Nuvol
Silvia Ranzani
Stefano Nuvol

Questi fondamentali indirizzi di attività dovranno diventare l'obiettivo costante di coloro che saranno, di volta in volta, chiamati a dirigere l'Associazione.

Art. 3 Bis

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da :
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2. In particolare l'Associazione si propone di:

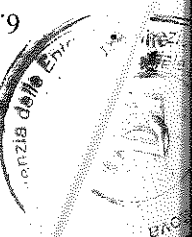
- organizzazione di corsi di istruzione musicale ;
- organizzazione di concerti ;
- organizzazione di manifestazioni musicali ;

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore dei soci , dei loro familiari e di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Francesca Menadi
Giuseppe Leni
Michele
Silvia Rinzosa
Michele
Michele



6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi

Art.4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i lasciti, le erogazioni e le donazioni effettuate da terzi beneficiari e dagli associati a favore dell'Associazione, nonché dalle seguenti entrate:

- a) Corrispettivi derivanti dalla partecipazione a manifestazioni pubbliche e private;
- b) Contributi degli Enti Pubblici e in particolare del comune di Gonzaga, e della Regione;
- c) Da ogni altra entrata che concorrerà a incrementare l'attività sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

Un'apposita convenzione definisce i rapporti tra l'Associazione ed il Comune di Gonzaga, in merito all'uso dei locali ed alla predisposizione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività.

Art. 6

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale

*Frederica Maria
Giacomo Livi*
Roberto M.
Silvia Pirella
Per Mbr



nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronuncî l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 7

Gli associati hanno uguali diritti e doveri.

Essi hanno diritto di parola e di fare interrogazioni al Consiglio Direttivo, sia oralmente che verbalmente, sia in sede ordinaria che straordinaria dell'assemblea, sia in sede di assemblea consigliare.

I soci non possono subire esclusioni o limitazioni dei propri diritti, compreso il diritto di voto, neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

In caso di minor età il diritto di voto deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Francesca Marchi
Giordano Vini

Medea Belli

Stella Ruzzo
Marta Mor



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017, presso la sede legale, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo e, qualora vi siano i presupposti, hanno il diritto di denunciare fatti ritenuti censurabili all'Organo di Controllo come previsto l'art. 29, comma 2, del D.Lgs

117/2017.

Ciascun associato ha il dovere di collaborare al perseguimento delle finalità associative, di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto e di osservare le decisioni degli organi sociali.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Art. 8

La partecipazione degli associati all'elaborazione e gestione dei programmi e delle attività sarà una costante insostituibile per tutta l'attività dirigenziale del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare continuamente la partecipazione e la democrazia, sia interna che nella sua caratterizzazione sociale esterna.

Art. 9

La qualità di associato si perde per recesso, decesso, dimissioni e indegnità: l'indegnità sarà dichiarata dall'assemblea degli associati.

Paucena Hmad
Giuseppe Loni

Meloni
Alto

Alto
Alto
Alto

L'associato può sempre recedere dalla Associazione, senza condizioni o limiti. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, lettera raccomandata a mano, posta elettronica certificata o posta ordinaria. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione del socio che si renda gravemente inadempiente, o che non provveda al versamento della quota annuale stabilità, o per altri motivi ritenuti gravi dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento in cui gli è comunicata l'esclusione, i diritti di partecipazione dell'Associato all'attività dell'Associazione.

In caso di esclusione, il socio può ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 (trenta) al Collegio dei Proibitori, se nominato, o in sua assenza all'Organo di Controllo, se nominato, e in ultima istanza all'Assemblea.

I soci recedenti o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione, affinché tutte le attività siano coerenti con le linee di principio che il presente statuto contiene.

Provvede inoltre all'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proibitori e dell'Organo di controllo, se necessario.

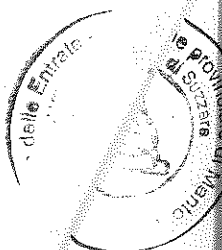
Francesca
Giuliano

Marcel
Lori

Roberto
Mora

Anna
Pirella

Anna
Mora



- In assemblea hanno diritto di voto tutti che siano iscritti all'associazione nell'anno sociale in corso. In caso di minor età il diritto di voto deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
- Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 31 Dicembre allo scopo di:
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
 - eleggere e revocare, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - discutere e approvare il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
 - discutere e approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;

Francesca Nard
Giuseppe Loi
Michele
Stefano
Silvia Rinaudo
for Mto



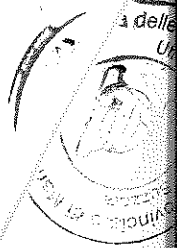
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera validamente a maggioranza relativa dei voti degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
L'assemblea straordinaria, in prima o seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e per le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Art. 13

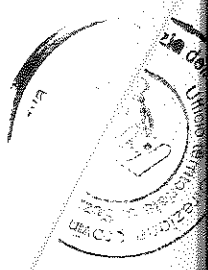
- L'Assemblea straordinaria è convocata:
- Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, in base alle proposte del consiglio direttivo;
 - Quando ne è fatta motivata richiesta da almeno 1/5 degli associati;
 - Tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario;
 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12

- deliberare l'ingresso di nuovi associati, o l'esclusione di quelli, per i quali fossero venuti meno i requisiti per la partecipazione dell'Associazione, nel caso di inerzia del Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Francesca Brunel
Giuseppe Vini
Roberto
Alfonso
Silvia Romette
Alfonso



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

Art. 14

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo provvede a:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea,
- predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione di Associati;
- proporre eventuali modifiche statutarie e svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto o dalla normativa applicabile;
- compiere ogni altra deliberazione che non sia riservata ad altri organi specifici dell'Associazione.

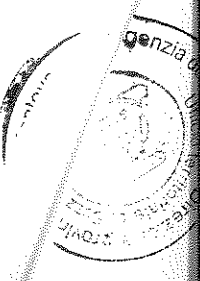
5. Il Consiglio Direttivo è formato da sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.

6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e Cassiere/Contabile.

9. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 1 (uno) esercizio e sono rieleggibili.

Flaviana Piccoli
Giuseppe Loni
Medea Di
Silvia Lanzetta
Anna M.



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

Nell'elezione del consiglio direttivo hanno diritto di voto coloro che siano iscritti all'associazione nell'anno sociale in corso. In caso di minor età il diritto di voto deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Art. 15

Lo scrutinio viene effettuato immediatamente da una commissione di tre membri nominati dal consiglio, in base a un'estrazione a sorte fra i presenti.
Lo spoglio delle schede è pubblico.

Art. 16

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità

Francesca Randi
Giovanna Loi

Medea At

Yvonne Ruzetta
Abel

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 18

Tutti gli associati hanno capacità elettorale passiva al compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri che vengono eletti dall'assemblea ordinaria degli associati.

Gli associati hanno la possibilità di esprimere fino ad un massimo di sette preferenze.

Vengono nominati coloro che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze, validamente espresse nell'ambito dell'assemblea ordinaria, alla quale partecipi la maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

Art. 20

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione provvede ad effettuare la ripartizione delle cariche sociali:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Cassiere – contabile;
- Tre consiglieri.

E facoltà del consiglio provvedere ad una diversa ripartizione delle cariche e dei compiti dei consiglieri.

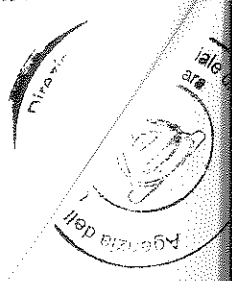
I primi consiglieri sono nominati al momento della costituzione dell'Associazione.

Francesca Rand
Giuseppe Loi

Medina At

Silvia Romette

per H



Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare un Maestro Direttore del Complesso musicale e della Scuola di Musica con funzione consultiva.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina di un associato con funzione di coadiuvare e sostituire il Maestro Direttore nello svolgimento dei suoi compiti essenziali.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo provvede, durante l'assemblea ordinaria convocata per il rinnovo del consiglio, ad illustrare:

- L'attività dell'anno sociale in corso;
- Il bilancio consuntivo;
- I programmi per il futuro.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 24

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Francesca Hual
Giuseppe Veni
Michele
Stefano
Silvia D'Amico
Roberto
Don Maria

Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, fax, posta elettronica certificata o posta ordinaria) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dell'Organo di controllo, se nominato. Tutte le sedute sono pubbliche salvo i casi in cui il consiglio direttivo deliberi di riunirsi a porte chiuse. Delle sedute deve redigersi verbale di pubblica consultazione e sarà discrezione del consiglio direttivo ordinare l'esposizione dello stesso nella bacheca dell'associazione.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presenta la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti, validamente espressi.

Art. 26

In caso di dimissioni, o di impedimento permanente di un membro del consiglio direttivo, viene nominato nuovo consigliere colui che ha raggiunto il maggior numero di preferenze fra i non eletti.

Art. 27

Frauen
Giuseppe
Nadi
Lui

Mariani
M.

Silvia Rinaudo
Apr 2018

Il Presidente, o in mancanza il Vice Presidente, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Le funzioni dei membri del consiglio direttivo e degli associati sono completamente gratuite e potranno essere rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento degli incarichi.

Art. 28

Art. 29

Tutte le controversie fra gli associati e fra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 30

Tutti gli associati si impegnano a prendere conoscenza dello statuto, a perseguire i contenuti e per ogni attività esercitata per conto dell'associazione, a fare costante riferimento dell'associazionismo democratico.

Art. 31

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Dr. Mh
Francesca Nardi
Giudicando con
Mediani Mh
Silvia Pinzetto
Mh